

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 19 LUGLIO 2023

Il giorno 19 luglio 2023, alle ore 11,00 a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala C, si è riunita, in presenza e in modalità videoconferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1) parere della Commissione Arconet allo schema di atto di orientamento sulla “tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” posto all’ordine del giorno della riunione del 3 luglio c.a. dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito dall’art. 154 del TUEL**
- 2) parere della Commissione Arconet allo schema di atto di orientamento sull’ “attività dell’ente locale in dissesto finanziario, successiva all’approvazione, con decreto ministeriale, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” posto all’ordine del giorno della riunione del 3 luglio c.a. dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito dall’art. 154 del TUEL**
- 3) parere della Commissione Arconet alla proposta di ITAS 5 elaborata dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell’articolo 9, comma 16, del decreto-legge n. 152 del 2021**
- 4) proposta di aggiornamento del Prospetto degli equilibri degli enti locali e dell’allegato b) concernente la composizione per missione e programmi del Fondo pluriennale vincolato, previsti dall’allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011**
- 5) proposta di aggiornamento dell’allegato 9 al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardante l’inserimento del fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie**
- 6) esame schema del DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al fine di recepire le modifiche già approvate dalla Commissione Arconet (rispetto alla versione trasmessa per la riunione del 14 giugno è stato modificato il prospetto degli equilibri degli enti locali. Con l’occasione, sono state inseriti gli aggiornamenti di cui ai punti 4) e 5). Le variazioni rispetto alla versione di giugno sono evidenziate in giallo)**
- 7) proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle spese sostenute per i contratti di efficientamento energetico, affidati con gara d’appalto**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 19 luglio 2023
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	

MEF -RGS	Daniela Collesi	
MEF -RGS	Pier Paolo Trimarchi	
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	
MEF -RGS	Andrea Taddei	
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	
PCM - Affari Regionali	Francesco Marcello Germanò	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	assente
M. Interno	Andrea Intagliata	assente
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	
Corte dei conti	Luigi Di Marco	assente
Corte dei conti	Filippo Izzo *	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	assente

ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Andrea Ziruolo	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

* Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Stefania Fusaro designato dalla Corte dei conti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del DM 16 dicembre 2014 concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, con riferimento al punto 7) all'ordine del giorno, su richiesta dei rappresentanti della RGS, partecipa alla riunione la dott.ssa Regina Genga dirigente della RGS, in qualità di esperta della materia.

Salutati i partecipanti, il Presidente della Commissione, prima di introdurre i primi due punti dell'ordine del giorno, rappresenta la preliminare necessità di definire i rapporti tra l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e la Commissione ARCONET e, in particolare, le modalità con le quali intende rispettare l'articolo 154 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita: "L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti."

A tal fine, invita i rappresentanti del Ministero dell'Interno ad intervenire.

Prende la parola il dr. Colaianni che, nel condividere l'esigenza di definire i rapporti tra la Commissione Arconet e l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, in attesa di tali chiarimenti, propone di rinviare ad una successiva riunione l'esame dei primi 2 punti all'odg.

Il Presidente della Commissione Arconet, nel ritenere opportuno accogliere la richiesta del Ministero dell'interno, invita i componenti della Commissione ad esprimere il loro parere sulla proposta di rinvio.

Il rappresentante dell'UPI concorda sulla necessità di avviare quanto prime le riflessioni richieste dal Presidente della Commissione in merito al raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ma ritiene opportuno procedere all'esame dei primi due punti iscritti all'ordine del giorno.

Il rappresentante della Corte dei conti manifesta l'intenzione di astenersi sul primo punto all'ordine del giorno ma concorda sulla necessità e sul rinvio della riflessione sul metodo da concordare per il rispetto del comma 2 dell'art 154 del TUELL.

Anche i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili concordano sulla necessità di avviare gli approfondimenti segnalati dal Presidente.

Sentite le considerazioni dei componenti della Commissione il Presidente accoglie la proposta di rinvio, dei primi due punti all'ordine del giorno, in attesa di concordare la modalità di raccordo tra l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e la Commissione ARCONET.”.

La Commissione pertanto continua i lavori con l'esame del punto 3) all'ordine del giorno.

3) parere della Commissione Arconet alla proposta di ITAS 5 elaborata dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell'articolo 9, comma 16, del Decreto-legge n. 152 del 2021

Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda il parere che la Commissione ARCONET deve esprimere sulla proposta dell'ITAS 5, concernente le immobilizzazioni immateriali.

Prima di iniziare l'esame della proposta dell'ITAS 5, all'ordine del giorno, si precisa che i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, componenti della Commissione ARCONET, si adoperano solo a raccogliere i pareri espressi dai componenti della Commissione ma si astengono da esprimere pareri che hanno già espresso in sede di Gruppo di consultazione.

Il Professor Mussari ribadisce la propria astensione, alla quale si associano, per i motivi rappresentati in occasione dei precedenti pareri sulle proposte dello Standard Setter Board, il dottor Di Russo, i rappresentanti della Corte dei conti e dell'Istat.

Interviene il rappresentante dell'UPI che, fermo rimanendo il parere espresso congiuntamente con i rappresentanti dell'ANCI e delle Regioni, fatto pervenire alla Commissione in tempo utile prima della riunione, ribadisce in sintesi quanto già più volte rappresentato con riferimento all'impianto generale della riforma e in particolare con riferimento al quadro concettuale.

Con specifico riferimento all'ITAS 5 in esame sinteticamente richiama i punti salienti del parere dopo aver sottolineato che nel contesto del principio contabile in esame non è affrontato l'argomento dei contributi pubblici erogati al fine della realizzazione di immobilizzazioni immateriali:

- sottolinea che non prende in considerazione i contributi agli investimenti e necessita pertanto di una definizione di dettaglio nel glossario;

- segnala che l'avviamento richiede una definizione chiara e completa corredata da esemplificazioni riferite alla metodologia da utilizzare;
- precisa che l'ammortamento e in particolare la vita utile stimata richiede una chiara definizione anche con riferimento alla distinzione tra definita e indefinita;
- segnala che risulta necessario definire il potenziale di servizio con riferimento alla possibilità di generare benefici economici;
- che è altresì necessario chiarire cosa si intende per valore nominale attualizzato;
- sottolinea inoltre che risulta necessario esemplificare anche nelle linee guida il valore sostitutivo del costo e le attività fiscali differite;
- nel punto 3) con riferimento alla lettera d) sottolinea che risultano necessari ulteriori chiarimenti sulla definizione di "attività fiscali differite" con esemplificazione per la comprensione e l'applicazione;
- nel punto 4 non risulta chiara l'esclusione dell'avviamento;
- con riferimento al punto 16 risulta necessario chiarire i motivi di esclusione dagli oneri finanziari di quelli relativi ai finanziamenti stipulati per l'acquisizione o la generazione interna di specifiche immobilizzazioni;
- con riferimento al punto 25 risulta necessario definire il valore netto contabile delle attività cedute anche con esempi e specifiche indicazioni, ad esempio, con riferimento alle immobilizzazioni immateriali acquisite con una permuta totale o parziale;
- con riferimento ai punti 31, 36, 39, 40, 42 e 44 risulta necessario definire meglio ed esemplificare i valori considerati;
- è necessario definire, con riferimento alle dismissioni e cessioni, le retro-locazioni.

Il rappresentante dell'UPI dopo aver richiamato le principali osservazioni espresse nel parere condiviso dai rappresentanti degli enti territoriali riconosce il pregevole lavoro svolto dallo Standard Setter Board e auspica che i principi contabili in emanando siano comprensibili a tutti gli enti anche ai fini della corretta e migliore applicazione.

Ringraziando il rappresentante dell'UPI, per la presentazione del parere, il rappresentante dell'ANCI esprime la forte preoccupazione da parte degli enti locali. Dalle richieste formulate in sede di redazione del parere al Quadro Concettuale, relative alla profonda fase di sperimentazione, alla necessaria formazione e alla semplificazione, è passato più di un anno senza aver ricevuto alcuna proposta in merito. Preannuncia che il parere rilasciato oggi all'ITAS 5 sarà l'ultimo per quanto riguarda i rappresentanti di ANCI e che, d'ora in poi, la posizione dell'ANCI sarà di astensione su tutti i prossimi provvedimenti relativi alla riforma, almeno fino a quando non sarà data risposta alle istanze che provengono dai Comuni.

Il Presidente si impegna a relazionare quanto espresso dai rappresentanti degli enti locali al Comitato Direttivo pur non potendo assicurare alcun risultato.

Ai rappresentanti del BORD in seno alla Commissione ARCONET viene chiesto se è possibile iniziare una sperimentazione senza avere la disponibilità di tutti gli Standard.

Il Presidente della Commissione ribadisce che al momento si continua a procedere con l'emanazione delle norme di carattere generale per dare avvio alla sperimentazione che per gli enti territoriali sarà, verosimilmente, governata dalla Commissione ARCONET.

Il prof. Mussari precisa che il Board dovrà a breve esaminare la proposta del nuovo piano dei conti, per valutarne la compatibilità rispetto agli standard.

La Commissione chiede e si interroga sulla possibilità di una proroga della sperimentazione.

A conclusione degli interventi il parere (allegato n. 2) è approvato all'unanimità con le astensioni già richiamate e sarà tempestivamente inviato allo Standard Setter Board.

4) proposta di aggiornamento del Prospetto degli equilibri degli enti locali e dell'allegato b) concernente la composizione per missione e programmi del Fondo pluriennale vincolato, previsti dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011

Proseguono i lavori della Commissione con l'esame del punto 4) all'ordine del giorno che riguarda l'aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e l'allegato b) concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dello schema di bilancio di previsione.

L'aggiornamento dei prospetti degli equilibri è già stato oggetto di esame da parte della Commissione ARCONET che, nel corso della riunione del 14 giugno scorso aveva condiviso la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti. Con la collaborazione dei rappresentanti degli enti, entrambi i prospetti degli equilibri sono stato oggetto di un'attenta verifica al termine della quale è emersa la necessità di ulteriori affinamenti al prospetto degli enti locali, che si sottopongono alla Commissione Arconet, ringraziando in particolare la collaborazione del dr. Ninni.

L'aggiornamento ha evidenziato la necessità di una revisione più radicale del prospetto degli equilibri degli enti locali che presenta un'articolazione della parte corrente in due distinti riquadri e non consente di evidenziare l'equilibrio delle partite finanziarie. La Commissione propone di rinviare all'autunno una riflessione sulla necessità di migliorare la rappresentazione di tali poste.

L'aggiornamento dell'allegato b) concernente la composizione per missione e programmi del Fondo pluriennale vincolato, proposto dai rappresentanti della regione Liguria, riguarda la descrizione delle colonne x e y dell'allegato, al fine di migliorare la comprensione dei dati. L'aggiornamento non impatta nella determinazione delle poste.

Il rappresentante delle Regioni a statuto ordinario condivide la proposta di aggiornamento e sottolinea l'importanza che riveste per la comprensività dei dati.

Gli aggiornamenti sono approvati all'unanimità dalla Commissione.

5) proposta di aggiornamento dell'allegato 9 al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardante l'inserimento del fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie

La proposta di aggiornamento estende al bilancio di previsione le modifiche, già approvate con riferimento allo schema di rendiconto, riguardanti l'inserimento della voce del fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie.

La Commissione approva all'unanimità le proposte di aggiornamento dell'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118 del 2011.

6) esame schema del DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al fine di recepire le modifiche già approvate dalla Commissione Arconet

Il punto 6) all'ordine del giorno prevede l'esame della bozza di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al fine di recepire tutte le modifiche approvate dalla Commissione nel corso dei lavori dell'ultimo anno, comprese quelle della riunione odierna.

Al riguardo i rappresentanti delle regioni a statuto speciali chiedono che le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato 14, decorrano dal bilancio 2025-2027 e non dal bilancio 2024-2026, in considerazione del breve tempo a disposizione degli enti dall'approvazione del decreto (slittata a luglio) alla predisposizione e approvazione dei bilanci.

La Commissione condivide la proposta e decide che, fermo rimanendo che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

- il comma 1 dell'articolo 4 entra in vigore con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023,
- l'articolo 5 si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027,
- l'articolo 6 si applica a decorrere dal rendiconto 2023,
- l'articolo 7 si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025 - 2027 con riferimento alle nuove spese.

La Commissione Arconet condivide all'unanimità lo schema del decreto che sarà tempestivamente sottoposto alla firma del Ragioniere generale dello Stato, del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e successivamente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

7) proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle spese sostenute per i contratti di efficientamento energetico, affidati con gara d'appalto

La dottoressa Regina Genga, in qualità di esperta della RGS, presenta alla Commissione la proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle spese sostenute per i contratti di efficientamento energetico affidati con gara d'appalto inviata a tutti i componenti della Commissione in occasione della convocazione.

La necessità di pubblicare la FAQ è emersa dopo aver verificato che gli enti non classificano correttamente le varie componenti dei contratti in parola.

La FAQ pertanto intende indirizzare gli enti alla corretta registrazione delle componenti del contratto di efficientamento energetico con l'utilizzo degli specifici codici del piano dei conti integrato.

Si precisa che la FAQ è riferita esclusivamente agli affidamenti con gara d'appalto.

Il rappresentante dell'ANCI completata la presentazione chiede di chiarire come si finanziano le diverse componenti del contratto in parola considerato che i canoni sono previsti per più anni.

Accogliendo la richiesta di chiarimenti la proposta di FAQ dovrà essere integrata per indicare le corrette modalità di contabilizzazione dei canoni per la quota relativa agli investimenti già realizzati cui si applica il paragrafo 5.3.2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del

2011 pertanto la Commissione decide di rinviare l'approvazione della FAQ, con le integrazioni necessarie, alla prossima riunione.

Conclusi i lavori, prima di chiudere la riunione, il Presidente comunica che intende lasciare la Presidenza della Commissione ARCONET per motivate esigenze di servizio che non consentono di dedicare il tempo necessario ai lavori della Commissione.

Informa che per la nomina del nuovo Presidente proporrà la dott.ssa Cinzia Simeone.

A seguito di tale comunicazione i componenti della Commissione esprimono, con stima, riconoscenza e affetto, sentiti ringraziamenti per l'attività svolta dal Presidente uscente e augurano buon lavoro al nuovo Presidente.

Entrambi ringraziano sentitamente.

La dr.ssa Simeone propone, e la Commissione approva all'unanimità, di nominare il dottor Salvatore Bilardo Presidente onorario della Commissione ARCONET.

Prima dei saluti si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET sarà organizzata il 27 settembre 2023 e la successiva il 25 ottobre 2023.

La riunione termina alle ore 12,32 con l'augurio a tutti i componenti di buone vacanze.

ALLEGATO N. 1 AL RESOCONTO

SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali "ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali";

VISTO il comma 6, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis”;

VISTO il comma 7- ter dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che “a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali”;

VISTO il comma 11, dell'articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'articolo 3-bis”;

VISTO l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, concernente il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato dal decreto ministeriale 30 giugno 2022;

VISTO l'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO l'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che tra le fattispecie sottratte alla competenza dell'OSL ha incluso le anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili;

VISTO l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL;

VISTA la richiesta di aggiornamento della parte seconda dell'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118/2011, concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire l'elaborazione dei conti ambientali di tipo monetario secondo le direttive del Regolamento comunitario 691/2011, riguardanti le stime sui prodotti realizzati e le attività svolte dagli operatori economici con finalità ambientali;

RAVVISATA la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle disponibilità liquide degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumenti in contabilità finanziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in “Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie”;

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 19 luglio 2023;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione)

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al paragrafo 4.2, le parole “e delle performances” sono eliminate;
- 2) al paragrafo 8.2., le parole “della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali” sono sostituite dalle seguenti “della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali”;
- 3) al paragrafo 8.2., le parole “dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale” sono sostituite dalle seguenti “dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente”;
- 4) al paragrafo 8.2., le parole “delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio” sono sostituite dalle seguenti “delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio”;
- 5) al paragrafo 8.2., le parole “Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate” sono sostituite dalle seguenti “Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e

pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate”;

- 6) al paragrafo 8.2., le parole “La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.” sono sostituite dalle seguenti “La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente.”;
- 7) al paragrafo 8.2., le parole “La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.” sono sostituite dalle seguenti “La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- 8) al paragrafo 8.4., le parole “programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti “programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente”;
- 9) al paragrafo 9.3, le parole “l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica” sono eliminate;

10) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti parole “Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.”;

11) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi:

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 – 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predisponde la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predisponde lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione,
- b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione.

L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della Relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi

Dai regolamenti di contabilità degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, è richiesto contestualmente al parere dell'organo di revisione.

9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.4 Il processo di bilancio degli Enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni

Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una Unione di comuni, è l'Unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'Unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente. L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione.

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati.

Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.5 Il processo di bilancio delle Province e delle Città metropolitane

Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle Province e alle Città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, le Province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL il Presidente della Provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del Presidente della Provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei Sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;

Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Le Città metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'Organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;

Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

- 12) al paragrafo 10.1, le parole "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione." sono eliminate;

13) il paragrafo 10.2 è sostituito dal seguente:

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

14) al paragrafo 13.7, le parole "decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011" sono sostituite dalle seguenti "decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000";

15) al paragrafo 13.7, dopo le parole "e fondo pluriennale vincolato." sono inserite le seguenti "Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano:
- l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, sulla base della comunicazione della Banca/Posta o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità;

- l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.”;
- 16) al paragrafo 13.7, le parole “(identificata dalla lettera A)” sono sostituite da “(identificato dalla lettera A)”;
- 17) nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole “(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)” sono sostituite dalle seguenti “(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)”
- 18) dopo l'esempio n. 1 è inserito l'esempio n. 2 di seguito riportato:

“Esempio n. 2 – il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario).

All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresì che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della Giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.

Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attività necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicità, attendibilità e prudenza, rappresentando che:

- il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicità dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La veridicità dei documenti riguardanti le previsioni è *“da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le*

sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo”;

- il principio contabile generale n. 6 della significatività e rilevanza prevede che *“Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione”*.

Il bilancio tecnico 2025-2027 è elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione.

Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione.

Se il DUP non è stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa.

Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2. Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente è adottato il medesimo trattamento contabile.

Per gli investimenti per i quali non è stata ancora individuata l'esigibilità della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione “iniziale” del fondo pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorché si disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalità previste dai principi contabili.

Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessità di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto è possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

Il responsabile del servizio finanziario predisponde altresì le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione:

- 1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023;
- 2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024;

- 3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti /impegni degli esercizi 2025-2026;
- 4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027.

L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario.

Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attività necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile.

Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale è svolto da:

- i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilità e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio;
- il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;
- i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano eventuali criticità nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso;
- i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attività e degli interventi programmati. I responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e predispose il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale

aggiornamento del ripiano del disavanzo nonché degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle correlate responsabilità.

Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il parere dell'organo di revisione).

Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la Giunta invita il responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto nel DUP.

Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla Giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione.

Il 12 novembre 2024 la Giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024.

L'Organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il 25 novembre 2024.

Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell'Organo di revisione.

Il 15 novembre i Consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla Giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'Organo di revisione.

Il 2 dicembre è convocata la prima riunione del Consiglio per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027.

Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024.”.

Articolo 2

(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al paragrafo 3.2, dopo le parole “in cui scade il credito” sono inserite le seguenti parole “, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento “per cassa”, a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3”;

b) al paragrafo 3.20-bis, le parole “per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52” sono sostituite dalle seguenti “per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'articolo 52”;

c) alla fine del paragrafo 3.20-bis sono inserite le seguenti parole “Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

- l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”;

- l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL.

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l'art. 36 del d.l. n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che “1. In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”;

- d) al paragrafo 4.1, dopo le parole “15 giorni lavorativi” sono inserite le seguenti “, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate”;

- e) dopo il paragrafo 4.2 è inserito il seguente:

4.2 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio.

Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre. Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle disponibilità liquide nello Stato patrimoniale dell'ente è necessario che gli ordinativi di incasso emessi in c/residui all'inizio di ciascun esercizio per registrare il riversamento al conto di tesoreria delle disponibilità liquide giacenti nei conti bancari e di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente siano identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza emessi nel corso dell'esercizio riguardanti il riversamento delle giacenze. L'identificazione delle reversali relative al riversamento delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente è necessaria per consentire le scritture nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera d) dell'allegato 4/3 del presente decreto riguardanti la registrazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre presso i conti bancari e di deposito.

f) al paragrafo 9.2.2 sono eliminate le seguenti parole “Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze e l'importo dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione”;

g) al paragrafo 11.6 sono eliminate le seguenti parole “Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida (gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui è riportato che l'informazione “codifica bilancio” è unica (non multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).”;

h) al paragrafo 11.9 le parole “l'OIL”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “l'OPI”;

i) all'esempio n. 5 sono le parole “Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.” sono sostituite dalle seguenti “Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi

anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.”.

Articolo 3

(Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)

1. Al paragrafo 6.2, lettera d), del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “Nel piano dei conti” sono sostituite dalle seguenti “Nell’attivo dello Stato”;
- b) le parole “Assegni” sono eliminate;
- c) dopo le parole “- Denaro e valori in cassa” inserire le seguenti “- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente.”;
- d) le parole “Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d’Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce “cassa” è attivata in eventuali bilanci infrannuali).” sono eliminate;
- e) le parole “Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell’Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all’amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell’esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all’ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all’ente.” sono sostituite dalle seguenti “Considerato che nel corso dell’esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti nel conto di

tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia. All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).";

- f) le parole "Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero" sono sostituite dalle seguenti "Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto "Istituto tesoriere/cassiere" presenta un importo pari a zero";
- g) le parole "tassa vincolata" sono sostituite dalle seguenti "cassa vincolata";
- h) le parole "la contabilità economico patrimoniale deve rileva distintamente" sono sostituite dalle seguenti "la contabilità economico patrimoniale rileva distintamente";
- i) dopo le parole "Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere" sono inserite le seguenti " La voce dello Stato patrimoniale "Altri depositi bancari e postali" indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie:
 - 1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie riscosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine

di garantire la corretta registrazione delle disponibilità liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 "Depositi bancari" e 1.3.4.02.02.01.001 "Depositi postali". A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate:

- a) le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre;
- b) le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22).

Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria.

- 2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economici e delle carte aziendali secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'esempio n. 9 dell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilità riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria;
- 3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa, nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale Istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli

investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2).

La voce dell'attivo patrimoniale "Denaro e valori in cassa" è attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilità liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalità analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

La voce dell'attivo patrimoniale "Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente" indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilità speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a Commissari straordinari, anche se il Presidente dell'Ente o il Sindaco è stato nominato Commissario straordinario."

2. Nell'Appendice tecnica del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla fine dell'elenco degli esempi sono inseriti i seguenti:

- "Esempio n. 22) La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre;
- Esempio n. 23) La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre".

b) alla fine dell'esempio n. 8) sono inserite le seguenti parole:

1.3.4.02.01.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Depositi bancari	a	Istituto tesoriere	1.000.0
--------------------	--------------------	------------------	---	--------------------	---------

Gli enti con sistemi contabili evoluti registrano direttamente:

1.3.4.02.01.01.001	2.4.1.04.03.04	Depositi bancari	a	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	1.000.0
--------------------	----------------	------------------	---	--	---------

c) dopo l'esempio n. 21 sono inseriti gli esempi n. 22 e n. 23 di seguito riportati:

“Esempio n. 22 La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre

Dall'estratto conto al 31 dicembre dell'esercizio N del conto corrente postale intestato al Comune X dedicato alla riscossione della TARI risulta l'accredito di € 300.000, relativo alle entrate riscosse dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria, effettuato il 15 dicembre.

Inoltre dal medesimo estratto conto risultano interessi attivi annuali sul conto postale intestato all'ente per € 1.000 e spese e commissioni per la tenuta del conto di € 800. Di conseguenza, il saldo al 31 dicembre del conto corrente postale è pari a € 300.200.

In data 10 gennaio N+1, sulla base delle indicazioni risultanti dall'estratto conto in contabilità economico-patrimoniale:

- in relazione all'accertamento per cassa delle entrate tributarie giacenti nel conto postale con imputazione alla data contabile del 31 dicembre dell'esercizio N, si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la medesima data contabile del 31 dicembre:

1.3.2.01.01.01.051	1.1.1.01.51.001	Crediti da riscossione Tassa a smaltimento rifiuti solidi urbani	a	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	300.000
--------------------	-----------------	---	---	--	---------

- in relazione all'accertamento delle entrate per interessi attivi di €1.000 imputato all'esercizio N in attuazione della facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

1.3.2.08.04.99.001	3.2.3.05.01.001	Crediti diversi	a	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000
--------------------	-----------------	-----------------	---	--	-------

- in relazione all'impegno delle spese per spese e commissioni di tenuta conto di € 800 imputato all'esercizio N, estendendo in via interpretativa alle spese correlate la facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, si procede alla registrazione dei correlati debiti e costi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

2.1.2.01.15.001	3.2.3.05.01.001	Commissioni per servizi finanziari	a	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	800
-----------------	-----------------	------------------------------------	---	---	-----

- contestualmente all'emissione degli ordinativi di incasso in c/residui relativi al riversamento nel conto di tesoreria delle giacenze dei conti bancari e postali al 31 dicembre dell'esercizio N si registrano le due seguenti scritture.

La prima, con data contabile 31 dicembre dell'esercizio N, rileva la riscossione delle entrate nel conto bancario o nel conto postale, a valere dei relativi crediti al netto dei debiti correlati:

1.3.4.02.02.01.001		Diversi	a		301.000
3.2.3.05.01.001		Depositi postali		Diversi	300.200
	1.3.2.01.01.01.051	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari			800
	1.3.2.08.04.99.001				300.000

			Crediti da riscossione		
			Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000	
			Crediti diversi		

Tale scrittura consente di rilevare contabilmente il saldo del conto postale al 31 dicembre, che sarà contabilmente chiuso con la scrittura finale di riepilogo dei conti patrimoniali.

La seconda registrazione rileva alla data del riversamento delle giacenze dal conto postale nel conto di tesoreria principale, la riduzione dei conti bancari e/o postali e l'incremento del conto di tesoreria principale:

1.3.4.01.01.01.001	1.3.4.02.02.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	a	Depositi postali	300.200
--------------------	--------------------	-----------------------------	---	------------------	---------

Nell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio N, la voce "di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale" indica l'importo di € 301.000.

Esempio n. 23 La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre

Premessa: nel corso dell'esercizio gli enti registrano i movimenti del conto di tesoreria utilizzando i conti di VII livello:

- 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere";
- 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" (previsto solo per gli enti locali);
- 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" (previsto per le regioni tenute a perimetrare le entrate e le spese relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale);

senza distinguere le giacenze disponibili presso il conto della banca tesoriera da quelle disponibili presso il conto di TU della Banca d'Italia in quanto è la banca tesoriera che gestisce i versamenti ed i prelievi tra i due conti che per gli enti, invece, costituiscono un unico fondo.

1) Esempio 23/1 (scritture di un Comune)

Nel corso dell'esercizio un comune rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di €12.000.000 ed € 3.000.000.

Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere comunica che il saldo complessivo del conto di tesoreria al 31 dicembre, pari a € 15.000.000, è così composto:

- € 2.000.000 saldo presso il conto di tesoreria principale, in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia;
- € 13.000.000 saldo presso il conto di TU in Banca d'Italia.

Al riguardo, si rappresenta che le giacenze del conto di TU non tengono conto della distinzione tra somme libere e somme vincolate effettuata dal tesoriere in attuazione dell'art. 209 del TUEL.

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) *Istituto tesoriere* e 1-b) *presso Banca d'Italia*, nell'ambito delle scritture di fine anno il comune accredita per € 13.000.000 il conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" e addebita, in contropartita, i conti 1.3.4.01.01.01.001 e 1.3.4.01.01.01.002 in base alle rispettive disponibilità.

1.3.4.01.03.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Conto di TU presso Banca d'Italia	a	Diversi	10.000.000	13.000.000
					3.000.000	

	1.3.4.01.01.01.002		
		Istituto tesoriere/cassiere	
		Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	

In esito alla suesposta scrittura si avranno i seguenti saldi al 31/12:

- conto 1.3.4.01.01.01.001 “*istituto tesoriere*” = € 2.000.000;
- conto 1.3.4.01.01.01.002 “*Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati*” = 0;
- conto 1.3.4.01.03.01.001 “*Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia*” = 13.000.000

Il 1° gennaio dell’anno successivo il comune provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 “*istituto tesoriere*” e 1.3.4.01.01.01.002 “*Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati*, per gli stessi importi addebitati il 31 dicembre precedente stornando, a tal fine, il saldo del conto 1.3.4.01.03.01.001 “*Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia*”

2) Esempio 23/2 (scritture di una Regione)

Nel corso dell’esercizio una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 “*istituto tesoriere*” e 1.3.4.01.01.01.003 “*Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità*”. Alla fine dell’esercizio i due conti presentano saldi “dare”, rispettivamente, di € 150.000.000 ed € 300.000.000

Sempre al termine dell’esercizio il tesoriere della regione comunica che:

- a) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria ordinario è pari a € 150.000.000, composto da € 145.000.000 presso il conto di TU in Banca d’Italia ordinario e € 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale ordinario in attesa del riversamento nel conto di TU in banca d’Italia;
- b) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria destinato alla sanità è pari a € 300.000.000, composto da € 295.000.000 presso il conto di TU in Banca d’Italia destinato alla sanità e € 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale destinato alla sanità in attesa del riversamento nel conto di TU in banca d’Italia;

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) *Istituto tesoriere* e 1-b) *presso Banca d'Italia* nell’ambito delle scritture di fine anno la Regione procede alle seguenti registrazioni.

1.3.4.01.03.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Conto di TU presso Banca d'Italia	a	Istituto tesoriere/cassiere	145.000.000
1.3.4.01.03.01.002	1.3.4.01.01.01.003	Conto di TU presso Banca d'Italia destinato alla sanità	a	Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità i	295.000.000

Al 1° gennaio la regione provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 “*istituto tesoriere*” e 1.3.4.01.01.01.003 “*Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità*” per gli stessi importi.”.

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

- 1.3.4.01.03 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia di TU
- 1.3.4.01.03.01 Conti di tesoreria unica presso Banca d'Italia
- 1.3.4.01.03.01.001 Conti di tesoreria unica presso Banca d'Italia
- 1.3.4.01.03.01.002 Conti di tesoreria unica presso Banca d'Italia destinati alla sanità (solo per le regioni)

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023.

Articolo 5

(Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente le "Entrate", dopo la voce "Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾" è inserita la seguente voce "Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾";
- b) al prospetto concernente il "Riepilogo generale entrate per titoli", dopo la voce "Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾" è inserita la seguente voce "Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾";
- c) il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per le regioni)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;
- d) il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027.

Articolo 6

(Allegato 10 – Schema di rendiconto)

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente il "Conto del bilancio – Gestione delle entrate", dopo la voce "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE⁽¹⁾" è inserita la seguente "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE⁽¹⁾";
- b) al prospetto concernente il "Conto del bilancio – Gestione delle entrate", dopo la voce "- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità" è inserita la seguente "FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO";
- c) al prospetto concernente il "Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate", dopo la voce "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE⁽¹⁾" è inserita la seguente "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE⁽¹⁾";
- d) al prospetto concernente il "Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate", dopo la voce "- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità" è inserita la seguente "FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO";
- e) al prospetto concernente il Quadro generale riassuntivo, nella nota n. 10 sono eliminate le seguenti parole "al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzò di competenza.";
- f) il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per le regioni)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;
- g) il prospetto concernente il " Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 4;
- h) il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5;
- i) al prospetto concernente l'allegato b) "Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio" la descrizione della colonna (x) è

sostituita dalla seguente “Riaccertamento degli impegni imputati all’esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell’esercizio N (cd. economie di impegno)”;

j) al prospetto concernente l’allegato b) “Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio” la descrizione della colonna (y) è sostituita dalla seguente “Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell’esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)”;

k) al prospetto concernente l’allegato b) “Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio” la nota (x) è sostituita dalla seguente “Indicare le economie, registrate nel corso dell’esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

2. L’aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2023.

Articolo 7

(Allegato 14 – Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa)

1. Nella parte seconda dell’allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 08, dopo le parole “(piazze, aree pedonali).” sono inserite le seguenti “Comprende anche le spese per l’erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamità.”

b) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, sono eliminate le parole “alla gestione e all’ottimizzazione dell’uso del demanio idrico,” e le parole “; al monitoraggio del rischio sismico”;

c) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole “a rischio frana” sono inserite le seguenti “(ad esclusione degli interventi in aree forestali).”;

d) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole “a rischio idrogeologico.” sono inserite le seguenti “Comprende le spese per contrastare l’erosione del

suolo e ogni altra forma di degrado fisico di origine sia naturale sia antropica, nonché per pratiche agricole meno dannose per il suolo.”;

- e) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole “finanziamenti comunitari e statali.” sono inserite le seguenti “Non comprende le spese per: i servizi di protezione civile (ricompresi nella Missione 11 Soccorso civile programma 01 Sistema di protezione civile), la gestione e ottimizzazione dell’uso del demanio idrico (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente programma 04 Servizio idrico integrato), gli interventi di difesa del suolo in aree forestali (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni (compresi nella Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nella Missione 11 Soccorso civile programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.”;
- f) con riferimento al Programma 02 della Missione 09, nel Gruppo Cofog è eliminato il codice 05.01 e nella Descrizione Gruppo Cofog sono eliminate le parole “Trattamento dei rifiuti”;
- g) nella Descrizione del Programma 04 della Missione 09, dopo le parole “degli impianti idrici.” sono inserite le seguenti “Comprende anche le spese per la gestione e ottimizzazione dell’uso del demanio idrico.”;
- h) nella Descrizione del Programma 05 della Missione 09, dopo le parole “degli incendi boschivi” sono inserite le seguenti “nonché gli interventi di difesa del suolo in aree forestali”;
- a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 11, prima delle parole “gestione degli eventi calamitosi,” sono inserite le seguenti “monitoraggio del rischio di eventi calamitosi, sistemi di allertamento,”;

2. L’aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025 -2027 con riferimento alle nuove spese.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, dell'articolo 5, dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

Roma

Allegato 1 (parte prima)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)			
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)			
Entrate titoli 1-2-3	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
Spese correnti	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)			
Rimborso prestiti	(-)			
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)			
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
Spese in conto capitale	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale ⁽⁴⁾	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) ⁽⁷⁾	(-)			
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)			
B) Equilibrio di parte capitale				

(continua)

Allegato 1 (parte seconda)

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)			
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)			
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie ⁽⁴⁾	(-)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)			
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale ⁽⁴⁾	(+)			
- di cui fondo pluriennale vincolato				
C) Variazioni attività finanziaria				
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.				

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato fondo pluriennale vincolato.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

Allegato 2 (parte prima)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)				
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)				
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)					
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)				
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)				
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)				

(continua)

(parte seconda)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)				
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)				
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)				
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)				
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W =O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)					
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.					

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
- (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
- (5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

Allegato 3 (parte prima)

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1 ⁽⁵⁾	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽¹⁶⁾	(-)	
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1 ⁽⁵⁾	(+)	
B1) Risultato di competenza in c/capitale		
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽¹⁶⁾	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		

(continua)

Allegato 3 (parte seconda)

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(-)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾		
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziato nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹¹⁾	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie ⁽¹³⁾	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹¹⁾	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹³⁾	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/1)

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

(12) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

Allegato 4 (parte prima)

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-

(continua)

Allegato 4
(parte seconda)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		-
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	

(continua)

Allegato 4 (parte terza)

Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		-
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

Allegato 5

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)			
PAGAMENTI	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
RESIDUI ATTIVI <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)			
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾ Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ Fondo anticipazioni liquidità Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli	Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti	Totale parte destinata agli investimenti (D)
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

- ▶ ⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- ▶ ⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- ▶ ⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- ▶ ⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- ▶ ⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre
- ▶ ⁽⁶⁾ Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

ALLEGATO N. 2 AL RESOCONTO PARERE DELLA COMMISSIONE ARCONET

OGGETTO: Proposta di Standard ITAS 5 Immobilizzazioni immateriali - Parere ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, comunica le proprie osservazioni nello schema di seguito riportato.

Tale parere è stato condiviso all'unanimità nel corso della riunione del 14 giugno 2023, con l'astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, dell'ISTAT, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide Di Russo.

Osservazioni (di carattere generale)

Nel contesto del principio contabile in esame non è affrontato l'argomento dei contributi pubblici erogati al fine della realizzazione di immobilizzazioni immateriali. Nelle Amministrazioni Pubbliche tale tipologia di contributi si può ritrovare e quindi si ritiene importante prevederne la disciplina. Non si affronta nemmeno il punto del finanziamento di tali contributi con il ricorso al debito secondo legge e l'equità generazionale già richiamata da questa Commissione in sede di esame del quadro concettuale come principio di origine costituzionale e indefettibile (vedi costante giurisprudenza della Corte Costituzionale) nel più ampio spettro dell'equilibrio del bilancio pubblico ex artt. 81 e 119 della Costituzione.

Se l'argomento dei contributi pubblici è affrontato in un altro ITAS, si segnala la necessità di indicarlo nell'ITAS 5.

ITAS I – <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i> (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Premessa</p>	
<p>Il presente standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni.</p> <p>Nel prosieguo, il termine bilancio di esercizio, salvo che non sia diversamente specificato, è utilizzato anche con riferimento al bilancio consolidato.</p> <p>Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse.</p> <p>La comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità fra i bilanci di esercizio sono anche garantite dall'applicazione degli altri ITAS. Questo standard, inoltre, disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico; 2) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio. 	
<p>Definizioni</p>	

2 I seguenti termini vengono utilizzati nel presente ITAS con i significati indicati:

Un'attività è una risorsa con un potenziale di servizio o capacità di generare benefici economici che è attualmente controllata da un'amministrazione come risultato di un'operazione o altro evento passato.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di finanziamento sono operazioni che danno luogo a una variazione dell'ammontare e della composizione dei mezzi propri e del capitale di prestito dell'amministrazione.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di investimento sono operazioni che danno luogo all'acquisto e alla cessione di attività non correnti e di altri investimenti non compresi nelle disponibilità liquide equivalenti.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività operative sono le attività dell'amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento.

Il bilancio di previsione (o budget) annuale è il bilancio di previsione approvato, ha un'estensione temporale di un anno e non include stime o proiezioni relative a periodi superiori all'anno. Il bilancio di previsione (o budget) annuale si distingue in bilancio di previsione (o budget) iniziale e definitivo.

Il bilancio di previsione (o budget) iniziale è il bilancio di previsione approvato originariamente per il periodo al quale le previsioni si riferiscono.

Il bilancio di previsione (o budget) definitivo comprende tutte le variazioni apportate durante l'esercizio alle previsioni incluse nel bilancio di previsione iniziale.

I conferimenti di mezzi propri sono afflussi di risorse da soggetti terzi

(tipicamente altre amministrazioni), preordinati a dotare

l'amministrazione conferitaria delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Possono essere effettuati al momento della costituzione di un'amministrazione o in un momento successivo della sua vita. Possono essere effettuati in denaro o altra forma di attività o anche passività. Le specifiche caratteristiche dei conferimenti determinano la natura della contropartita contabile nel patrimonio netto e i diritti dei soggetti conferenti anche in sede di eventuale scioglimento o liquidazione dell'amministrazione conferitaria.

I costi sono decrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri e dagli oneri. Gli oneri sono decrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione, diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio.

Le devoluzioni di mezzi propri sono deflussi di denaro o altre attività o di passività verso soggetti terzi (tipicamente altre amministrazioni) che riducono la dotazione di risorse confluite nel patrimonio netto di un'amministrazione.

Le disponibilità liquide sono costituite dalla cassa e dai depositi a vista.

Le disponibilità liquide equivalenti sono investimenti a breve termine (tre mesi o meno) ad elevato grado di liquidità che sono prontamente convertibili in denaro e sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del valore.

I flussi di cassa sono variazioni in aumento (flussi in entrata) e in diminuzione (flussi in uscita) delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti.

Gruppo *(La definizione di gruppo sarà inserita a seguito dell'elaborazione dell'ITAS riguardante il bilancio consolidato).*

Il controllo sussiste allorché un'amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o

Dopo aver detto che il concetto di gruppo sarà definito con apposito ITAS viene data definizione di controllo ed influenza dominante. Non si affronta il tema in house. Si propone di restringere l'applicazione del bilancio consolidato agli enti che effettivamente controllano una società.

in organo equivalente dell'organismo controllato.

Inoltre, il controllo si configura in una o più delle seguenti circostanze:

- a) il potere di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'organismo controllato;
- b) il controllo di fatto sulla gestione strategica e operativa dell'organismo controllato;
- c) il controllo, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sulla gestione strategica e operativa dell'organismo controllato.

L'influenza notevole sussiste allorché un'amministrazione possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore, comunque non configurante il controllo, dei voti esercitabili nell'assemblea o in organo equivalente dell'organismo.

Inoltre, l'influenza notevole su un organismo si configura in una o più delle seguenti circostanze:

- a) il potere di nominare un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente;
- b) la partecipazione alla gestione strategica e operativa;
- c) la partecipazione alla gestione strategica e operativa, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Applicare una disposizione non è praticabile quando un'amministrazione, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.

Operazione con una parte correlata è il trasferimento di risorse, obbligazioni o la prestazione di servizi tra l'amministrazione e le sue parti correlate.

La parte correlata è una persona o uno stretto familiare di quella persona o un organismo che è correlata all'amministrazione che redige il bilancio di esercizio.

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati

La frase: "Applicare una disposizione....." non si capisce e sembra non avere un filo logico.

La definizione di parte correlata (punto 2) e l'informativa sulle operazioni con parti correlate (punto 60) potrebbero generare dubbi interpretativi considerata l'ampia casistica delle regioni.

all'amministrazione che redige il bilancio di esercizio se:

- i. hanno un'influenza notevole sull'amministrazione che redige il bilancio; o
- ii. sono componenti gli organi di vertice o sono dirigenti dell'amministrazione che redige il bilancio o di un suo organismo controllante.

Un organismo è correlato a un'amministrazione che redige il bilancio di esercizio se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) l'organismo e l'amministrazione che redige il bilancio di esercizio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e organismo del gruppo sono tra loro correlati);
- b) una persona identificata o un componente degli organi di vertice o un dirigente dell'amministrazione o di un suo organismo controllante, di cui ai punti i) e ii), ha un'influenza notevole sull'organismo.

Si considerano familiari stretti di una persona, di cui ai punti i) e ii), quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'amministrazione, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Una passività è un'obbligazione attuale di un'amministrazione che richiede un trasferimento di risorse ed è il risultato di un'operazione o altro evento passato.

Il patrimonio netto è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività ed è costituito dai mezzi propri distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Il patrimonio netto di gruppo è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività risultante dal bilancio consolidato

ed è costituito dai mezzi propri di tutti i componenti appartenenti al Gruppo distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Nel bilancio consolidato, il patrimonio netto di pertinenza di terzi è costituito dalle interessenze dei soci di minoranza degli organismi controllati facenti parte del Gruppo di consolidamento. La necessità di tale indicazione deriva dal fatto che il consolidamento dei valori dell'amministrazione controllata avviene per intero, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dall'amministrazione controllante; occorre quindi individuare la quota parte di patrimonio di pertinenza di terzi.

I ricavi sono incrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri e dai proventi. I proventi sono incrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. I proventi si generano quando la controprestazione economica è diffusa e non immediata, non richiedendo necessariamente una diretta correlazione con il servizio o i servizi erogati dall'amministrazione.

Rilevanza - L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione è suscettibile di influenzare il giudizio sui risultati conseguiti con l'uso delle risorse pubbliche o le decisioni assunte dagli utilizzatori del bilancio di esercizio. La rilevanza dipende tanto dalla natura dell'informazione quanto dalla sua dimensione quantitativa, valutata anche comparativamente con i valori complessivi presentati nel bilancio di esercizio nel quale l'informazione è o sarebbe collocata.

Le riserve disponibili sono costituite dall'accantonamento a riserva di risultati economici positivi o e possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per la costituzione o l'incremento di riserve indisponibili, per alimentare il fondo di dotazione.

<p>La costituzione delle riserve indisponibili è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'amministrazione e da specifici ITAS.</p> <p>Le riserve indisponibili sono utilizzate solo per gli scopi loro attribuiti al momento della costituzione.</p> <p>Le riserve indisponibili non possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per alimentare riserve disponibili, per alimentare il fondo di dotazione.</p> <p>Le riserve negative sono riserve indisponibili, separatamente indicate nello Stato Patrimoniale, costituite solo quando i risultati economici positivi di esercizio, le riserve disponibili e il fondo di dotazione sono insufficienti alla costituzione o all'incremento di altre riserve indisponibili espressamente previste da un ITAS.</p> <p>Le riserve negative hanno sempre segno negativo e, in valore assoluto, il loro importo complessivo non può superare quello delle altre riserve indisponibili.</p> <p>Il risultato economico di esercizio è la differenza tra i componenti positivi (proventi e ricavi) e i componenti negativi (costi e oneri) iscritti nel conto economico.</p>	
<p>Ambito di applicazione</p>	
<p>3 Questo standard si applica a tutte le amministrazioni, fatta eccezione per i contenuti relativi al raffronto fra importi preventivi e consuntivi, che è applicato solo alle amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale.</p>	
<p>Composizione del bilancio di esercizio</p>	

4 Il bilancio di esercizio comprende: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico;	
--	--

<p>c) il rendiconto finanziario dei flussi di cassa; d) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto; e) il raffronto tra importi preventivi e consuntivi (per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale); f) la nota integrativa.</p> <p>Il bilancio di esercizio consolidato non comprende il raffronto tra importi preventivi e consuntivi di cui al precedente punto e).</p>	
<p>Rappresentazione veritiera e corretta e conformità con gli ITAS</p>	
<p>5 Il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione al termine di un periodo amministrativo. La rappresentazione veritiera e corretta è garantita dal rispetto di tutti i postulati e i vincoli dell'informazione come definiti dal Quadro Concettuale. Si presume che l'applicazione degli ITAS, con l'aggiunta di ulteriori informazioni quando necessario, consenta di predisporre un bilancio di esercizio veritiero e corretto.</p>	
<p>6 L'amministrazione il cui bilancio di esercizio è conforme agli ITAS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nella nota integrativa. Il bilancio di esercizio non è descritto come conforme agli ITAS se non è conforme a tutte le disposizioni degli ITAS.</p>	
<p>7 Politiche contabili inappropriate non possono essere sanate né da una loro esplicitazione, né da informazioni integrative.</p>	

<p>8 Nelle circostanze eccezionali in cui si concluda che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, l'amministrazione disattende tale disposizione seguendo le indicazioni del paragrafo 9.</p>	
--	--

<p>9 Quando un'amministrazione disattende una disposizione di un ITAS secondo quanto previsto dal paragrafo 8, rende esplicito, in nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di ritenere che il bilancio di esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico di esercizio e dei flussi di cassa dell'amministrazione; b) di aver osservato gli ITAS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta; c) il titolo dell'ITAS che è stato disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l'ITAS disatteso richiederebbe, la ragione per la quale tale trattamento sarebbe, nelle circostanze specifiche, così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, e d) per ogni esercizio rappresentato, gli effetti su ogni voce del bilancio di esercizio conseguenti alla deroga rispetto a quanto si sarebbe verificato se il bilancio di esercizio fosse stato redatto conformemente alle disposizioni disattese. 	
<p>10 Quando un'amministrazione ha derogato a una disposizione di un ITAS in un esercizio precedente e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio di esercizio per l'esercizio corrente, essa fornisce le informazioni integrative previste nel paragrafo 9, lettere c) e d).</p>	
<p>11 Nei casi eccezionali in cui si conclude che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, ma il quadro normativo di riferimento proibisce la deroga a tale disposizione, l'amministrazione riduce, nella massima misura possibile, gli effetti conseguenti alla conformità che risultano fuorvianti, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il titolo dell'ITAS in questione, la natura della disposizione e la ragione per la quale si è concluso che la conformità con quella disposizione è 	

<p>così fuorviante nelle specifiche circostanze da confliggere con una rappresentazione veritiera e corretta;</p> <p>b) per ciascun esercizio rappresentato, le rettifiche che sono necessarie a ogni voce del bilancio di esercizio che si è concluso per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.</p>	
<p>12 Per le finalità di cui ai paragrafi 8-11, un'informazione sarebbe in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta quando non rappresenta fedelmente le operazioni o altri eventi che il bilancio di esercizio intende rappresentare o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che influenzi le decisioni degli utilizzatori del bilancio di esercizio. Nel valutare se la conformità a una disposizione specifica di un ITAS sia così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, si considera:</p> <p>a) il perché una rappresentazione veritiera e corretta non è conseguita nelle specifiche circostanze, e</p> <p>b) in che modo le circostanze dell'amministrazione differiscono da quelle di altre amministrazioni che invece ottemperano alla disposizione.</p>	<p>Si propone di sostituire “sarebbe” con “è”.</p>
<p>13 Le deroghe alle disposizioni di un ITAS, attuate per ottemperare a disposizioni normative vigenti in materia di bilancio di esercizio, non rappresentano deroghe in conflitto con gli obiettivi del bilancio di esercizio come definito nel paragrafo 8 del presente standard. Se tali deroghe sono rilevanti, l'amministrazione non può dichiarare di rispettare gli ITAS.</p>	
<p>Continuità</p>	

<p>14 Quando si predispose il bilancio di esercizio si valuta se l'amministrazione è in funzionamento e continuerà ad esserlo. Questa valutazione è effettuata dal responsabile della predisposizione del</p>	<p>Si segnala il dubbio se gli enti locali in dissesto e in predissesto sono enti "in funzionamento". Si invita a dare indicazioni al riguardo nelle linee guida.</p>
---	---

<p>bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è predisposto nella prospettiva della continuità, a meno che l'amministrazione non debba cessare l'attività in base ad una disposizione di legge o di statuto. Qualora il responsabile della predisposizione del bilancio di esercizio sia a conoscenza di eventi o condizioni che possono comportare seri dubbi sulla capacità dell'amministrazione di continuare a operare in funzionamento, tali incertezze sono rese esplicite in nota integrativa.</p> <p>Qualora il bilancio di esercizio non sia predisposto nella prospettiva della continuità, tale fatto è reso esplicito in nota integrativa, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato predisposto e alla ragione per la quale l'amministrazione non è considerata in funzionamento.</p>	
<p>Costanza nella modalità di presentazione nel bilancio di esercizio</p>	
<p>15 Gli schemi di bilancio di esercizio sono obbligatori. La modalità di presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel bilancio di esercizio è uguale da un esercizio all'altro, a meno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'amministrazione o di una revisione del bilancio di esercizio, che un'altra presentazione o classificazione sarebbe più appropriata, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione delle politiche contabili definiti in ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>, o b) un ITAS richieda un cambiamento nella presentazione. 	
<p>16 Un'amministrazione cambia la presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel proprio bilancio di esercizio soltanto se la nuova presentazione è più conforme alla rappresentazione veritiera e corretta e se la nuova presentazione continuerà ad essere adottata, così da non comprometterne la comparabilità. Quando apporta modifiche nella presentazione, un'amministrazione riclassifica le proprie informazioni</p>	

comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 23 e 24.	
Rilevanza	
17 Applicare il principio della rilevanza significa che, qualora l'informazione non sia rilevante, non è necessario conformarsi ad un obbligo di informativa previsto da un ITAS.	
18 È possibile omettere dagli schemi obbligatori del bilancio di esercizio una voce quando, in due bilanci consecutivi, il suo importo è pari a zero.	
Compensazione	
19 Attività e passività, proventi-ricavi e oneri-costi non possono essere fra loro compensati a meno che non sia permesso o richiesto da un ITAS.	
Informazione comparata	
20 Fatta salva l'ipotesi che un ITAS permetta o richieda diversamente, per ogni voce del bilancio di esercizio l'amministrazione indica l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. L'amministrazione include informazioni comparative nella nota integrativa quando ciò è rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.	
21 Se le voci non sono comparabili, il contenuto di quelle relative all'esercizio precedente sono adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.	

22 Quando la modalità di presentazione nelle voci nel bilancio di esercizio è modificata, gli importi comparativi sono riclassificati, a meno che la riclassificazione non sia praticabile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, l'amministrazione indica:

<p>a) la natura della riclassificazione; b) l'ammontare di ciascuna voce o classe di voci che è riclassificata; e c) la ragione della riclassificazione.</p>	
<p>23 Quando non è praticabile riclassificare gli importi comparativi, l'amministrazione indica: a) la ragione per la quale gli importi non sono riclassificabili, e b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.</p>	
<p>24 L'ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i> disciplina le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un'amministrazione cambia politica contabile o corregge un errore.</p>	
<p>Struttura e contenuto del bilancio di esercizio</p>	
<p><i>Identificazione dei prospetti del bilancio di esercizio</i></p>	
<p>25 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono identificati chiaramente e distinguibili l'uno dall'altro.</p>	
<p>26 Ciascun prospetto del bilancio di esercizio evidenzia chiaramente: a) la denominazione dell'amministrazione cui il bilancio di esercizio si riferisce insieme ad ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto all'esercizio precedente; b) se si tratta di un prospetto del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato; c) la data di chiusura dell'esercizio.</p>	
<p>27 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.</p>	
<p><i>Durata del periodo amministrativo</i></p>	

<p>28 Il periodo amministrativo (o esercizio) dura dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio di esercizio è predisposto con cadenza annuale e si riferisce ad un periodo amministrativo. Quando, per ragioni di carattere straordinario, il bilancio di esercizio è presentato per un periodo più lungo o più breve del periodo amministrativo, l'amministrazione spiega:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il motivo per cui si è adottato un periodo più lungo o più breve; b) che i valori monetari contenuti nei prospetti del bilancio di esercizio e nella nota integrativa non sono del tutto comparabili con quelli relativi all'esercizio precedente. 	
<p>Stato patrimoniale</p>	<p>Nello schema di SP non sono previste le specifiche colonne/righe per l'inserimento di quanto richiesto con le note 1 e 2 "con separata indicazione degli importi relativi a beni in leasing finanziario" e "indicazione degli importi relativi a beni relativi a servizi in concessione". Ai fini dell'invio dei bilanci alla BDAP-bilanci armonizzati, per ciascuna voce, sarà inserita una ulteriore voce "di cui in leasing".</p> <p>Nello schema di SP, la nota (1) per i beni in leasing è prevista solo per il patrimonio disponibile. Si invita a valutare se estendere la nota anche ai beni del al patrimonio indisponibile o demaniale che possono assumere la natura di patrimonio indisponibile o demaniale dopo l'acquisizione da parte dell'ente. Si segnala la necessità di precisare nella nota (1) se è compreso il leasing in costruendo per opere pubbliche.</p> <p>La rappresentazione delle rimanenze nello SP risulta eccessivamente analitica. Si propone di semplificarla.</p> <p>In caso di mancato accoglimento della richiesta di semplificazione delle rimanenze, si segnala la mancanza, tra le rimanenze, della voce "Lavori in corso su ordinazione" prevista invece tra le Variazioni delle rimanenze nel Conto Economico.</p>

<p>29 Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'amministrazione. Nello stato patrimoniale sono iscritte le attività, le passività e il patrimonio netto dell'amministrazione alla data di chiusura dell'esercizio.</p>	
<p>30 Lo schema dello stato patrimoniale, allegato al presente ITAS, è obbligatorio ed è a sezioni divise e contrapposte, denominate, rispettivamente, attivo e passivo.</p>	
<p>31 La sezione attivo include le attività, la sezione passivo include le passività e il patrimonio netto. Le attività e le passività sono distinte in correnti e non-correnti. Le voci delle attività e delle passività, correnti e non-correnti, sono aggregate e presentate in classi e sotto-classi allo scopo di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.</p>	<p>La mancanza della voce "Crediti verso Amministrazioni per la partecipazione al fondo di dotazione" rende necessario individuare un'altra voce da utilizzare al sorgere di un credito a seguito di impegno non pagato da parte della regione e per la costituzione o incremento dei fondi di dotazione degli enti regionali. Si invita a dare indicazioni al riguardo nelle linee guida, segnalando che il credito per il conferimento del fondo di dotazione è diverso dal credito per trasferimenti e contributi.</p>
<p>Ciclo operativo e sua normale durata</p>	
<p>32 Il ciclo operativo di un'amministrazione è il tempo necessario a trasformare gli input o le risorse in output. La durata del normale ciclo operativo dell'amministrazione, per convenzione, coincide col periodo amministrativo. Qualora l'amministrazione valuti che il suo normale ciclo operativo abbia una durata diversa dal periodo amministrativo, ne tiene conto per distinguere le attività e le passività in correnti e non correnti, secondo quanto previsto ai paragrafi 33-36, e ne fornisce motivazione e adeguata evidenza nella nota integrativa.</p>	
<p>Distinzione fra attività correnti e non correnti</p>	<p>Sarà molto difficile avere lo stato patrimoniale suddiviso in attività e passività correnti e non. Gli enti difficilmente hanno le informazioni per applicare correttamente le vigenti classificazioni. La suddivisione tra risconti annuali e risconti non correnti non sarà semplice. È chiara per i contributi agli investimenti, per le concessioni ma non per le altre tipologie. Si invita a dare indicazioni al riguardo</p>

	nelle linee guida.
<i>Attività correnti</i>	
<p>33 Alla data di chiusura dell'esercizio, un'attività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) ci si attende sarà realizzata o è detenuta per essere venduta o per essere consumata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione;</p> <p>b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;</p> <p>c) ci si attende che sarà realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>d) è costituita da disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti, salvo che sia impedito di scambiarle o utilizzarle per regolare una passività per almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Si suggerisce di riproporre anche per la voce crediti un'indicazione analoga prevista per la voce debiti (da estinguersi entro/oltre 12 mesi), utilizzando la dicitura "da riscuotere entro/oltre 12 mesi", piuttosto che "realizzata entro 12 mesi".</p> <p>A tal fine nelle Immobilizzazioni finanziarie si suggerisce di istituire la voce di raggruppamento "crediti da riscuotere oltre 12 mesi".</p>
<i>Attività non correnti</i>	
34 Le attività che, alla data di chiusura dell'esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 33 sono non correnti.	
<i>Passività correnti</i>	

<p>35 Alla data di chiusura dell'esercizio, una passività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ci si attende sarà regolata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione; b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata; c) deve essere regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio; d) l'amministrazione non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio. 	
<p><i>Passività non correnti</i></p>	
<p>36 Le passività che, alla data di chiusura del bilancio di esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 35 sono non correnti.</p>	
<p>Conto economico</p>	<p>Nello schema di conto economico non sono stati inseriti, probabilmente per un refuso, i numeri identificativi delle voci, presenti invece nel prospetto del conto economico consolidato.</p> <p>Nel conto economico si usa il termine trasferimenti anche per quelli in c/investimenti. Nel processo di armonizzazione del 2009 è stata introdotta la distinzione tra i trasferimenti in c/capitale e i contributi agli investimenti, terminologia che resterà valida con riferimento ai documenti riguardanti la contabilità finanziaria.</p>

<p>37 Il conto economico accoglie i proventi-ricavi e gli oneri-costi di competenza economica dell'esercizio e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Lo schema di conto economico, allegato al presente ITAS, è obbligatorio. Lo schema di conto economico è in forma scalare con una classificazione dei costi per natura e l'individuazione di risultati economici intermedi.</p> <p>Nello schema di conto economico le voci sono raggruppate e presentate in classi e sotto-classi al fine di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.</p>	<p>In analogia al dettaglio previsto per le rimanenze nello Stato Patrimoniale si suggerisce di aggiungere tra le Variazioni delle rimanenze anche quelle relative ai "prodotti finiti" e, se non ricomprese tra queste, anche quelle relative alle "attività biologiche".</p>
<p>38 L'area della gestione operativa del conto economico include tutti i proventi-ricavi e i costi-oneri dell'amministrazione, a eccezione dei proventi-ricavi e dei costi-oneri compresi nella gestione finanziaria di cui al paragrafo 39 del presente ITAS e nella gestione straordinaria di cui al</p>	

<p>paragrafo 40 del presente ITAS. L'area della gestione operativa include le rettifiche di valore di attività e passività.</p>	
<p>39 L'area della gestione finanziaria del conto economico include i costi conseguenti al ricorso al capitale di prestito e i ricavi derivanti dalla detenzione di disponibilità liquide, nonché di disponibilità liquide equivalenti. Nella gestione finanziaria rientrano, inoltre, i dividendi da partecipazioni temporaneamente detenute, non considerate strategiche e non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione.</p>	
<p>40 L'area della gestione straordinaria del conto economico include proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi di carattere non prevedibile o non ripetitivo. Sono proventi-ricavi e costi-oneri della gestione straordinaria unicamente quelli derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita, eliminazione o danneggiamento di beni a seguito di eventi straordinari, naturali o non naturali, come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, furti, ecc.; b) rimborsi assicurativi per furto, perdita, eliminazione o danneggiamento di beni; c) liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi da iscrivere tra i proventi della gestione operativa; d) ristrutturazioni del debito; e) espropri o nazionalizzazioni di beni; f) correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti di cui all'ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>; g) eventuali proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi non prevedibili o non ripetitivi disciplinati specificatamente da altri ITAS. 	<p>Non è chiaro se le plusvalenze e le minusvalenze sono comprese nella gestione straordinaria.</p>

41 Quando le voci dei proventi-ricavi e costi-oneri sono significative, la loro natura e il loro importo sono dettagliati attraverso un'ulteriore informativa in nota integrativa.	
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto	Si suggerisce di valutare l'inserimento del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
42 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto evidenzia, per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione fra il valore all'inizio dell'esercizio e il valore alla fine dell'esercizio, individuando distintamente ogni variazione intervenuta.	
43 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.	
Rendiconto finanziario dei flussi di cassa	<p>Si chiede di valutare la necessità del rendiconto finanziario dei flussi di cassa per gli enti che adottano la contabilità finanziaria ed elaborano il conto consuntivo della gestione in termini di competenza finanziaria e di cassa.</p> <p>Si segnala che l'elaborazione del rendiconto finanziario consolidato presenta elevati livelli di complessità. Si invita a prevedere appositi esempi nelle linee guida.</p> <p>Si suggerisce di inserire, come previsto per gli altri prospetti, i numeri identificativi delle voci.</p>
44 Il rendiconto finanziario rappresenta i flussi di cassa in entrata e in uscita delle attività operative, di investimento e di finanziamento.	
45 Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa è predisposto utilizzando il metodo diretto.	
46 Lo schema del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.	Se per i piccoli enti non sarà prevista una deroga per la tenuta della contabilità economico patrimoniale, si segnala la necessità di prevedere una deroga per tale specifico adempimento.
<i>Flussi di cassa derivanti da attività operative</i>	

<p>47 I flussi di cassa derivanti da attività operative sono relativi a tutte le attività dell'amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento.</p> <p>Rientrano fra le attività operative: i trasferimenti correnti e i trasferimenti per il finanziamento di investimenti erogati dall'amministrazione; i trasferimenti erogati dall'amministrazione a copertura di perdite qualora</p>	
<p>l'amministrazione erogante non possieda una partecipazione nell'organismo beneficiario; i trasferimenti correnti ricevuti dall'amministrazione; i trasferimenti per il finanziamento di investimenti ricevuti dall'amministrazione.</p> <p>Rientrano fra le attività operative, i pagamenti per costruire o acquisire attività possedute per la locazione a terzi e successivamente detenute per la vendita. Gli incassi derivanti da locazioni e le successive vendite di tali attività rientrano anch'essi fra le attività operative.</p>	
<p><i>Flussi di cassa derivanti da attività di investimento</i></p>	
<p>48 I flussi di cassa derivanti da attività di investimento sono relativi a operazioni di acquisto o di cessione di attività non correnti e di altre attività destinate alla vendita e di investimenti finanziari non costituenti disponibilità liquide equivalenti.</p> <p>Solo i flussi di cassa in uscita che danno luogo ad un'attività rilevata nello stato patrimoniale possiedono i requisiti per essere classificati come attività di investimento.</p> <p>Rientrano fra le attività di investimento: le anticipazioni e i prestiti concessi dall'amministrazione a terzi e il loro rimborso, i trasferimenti erogati dall'amministrazione a copertura delle perdite nell'ipotesi che l'amministrazione erogante possieda una partecipazione nei mezzi propri dell'organismo beneficiario.</p>	
<p><i>Flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento</i></p>	

<p>49 I flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento sono relativi a operazioni che danno luogo a una variazione dell'ammontare e della composizione del fondo di dotazione e del capitale di prestito dell'amministrazione.</p> <p>I trasferimenti ricevuti dall'amministrazione a copertura di perdite rientrano nelle attività di finanziamento.</p>	
<p><i>Flussi di cassa in valuta estera</i></p>	
<p>50 I flussi di cassa derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera del giorno in cui il flusso di cassa si manifesta.</p>	
<p>51 Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da variazioni nei tassi di cambio in valuta estera non rappresentano flussi di cassa.</p>	
<p><i>Interessi, dividendi e assegnazioni similari</i></p>	
<p>52 I flussi di cassa derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dell'incasso di dividendi o assegnazioni similari sono indicati distintamente e inclusi fra le attività operative. Gli interessi pagati e capitalizzati ad incremento di investimenti rientrano tra le attività di investimento.</p>	
<p><i>Operazioni non monetarie</i></p>	
<p>53 Le operazioni di investimento o di finanziamento che non movimentano disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti non sono incluse nel rendiconto finanziario dei flussi di cassa. Tali operazioni sono illustrate nella nota integrativa in modo tale da fornire tutte le informazioni rilevanti.</p>	

<p>54 L'amministrazione deve indicare in nota integrativa le componenti delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti all'inizio e al termine dell'esercizio.</p>	
<p>Nota integrativa</p>	
<p>55 La nota integrativa completa e spiega le informazioni contenute nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio. La nota integrativa fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un commento esplicativo dei dati presentati nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa); b) informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai prospetti contabili (funzione integrativa). 	<p>Circa la separata indicazione dei beni in leasing, se l'informazione è richiesta anche nella nota integrativa, si dà luogo ad una duplicazione dell'informazione. Si chiede di precisare che la nota integrativa non deve duplicare le informazioni presenti nel bilancio.</p>
<p>56 In nota integrativa, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui tali voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p>	

<p>57 La nota integrativa contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una dichiarazione di conformità agli ITAS; b) l'indicazione della sede e la forma giuridica dell'amministrazione; c) una descrizione della natura delle principali attività dell'amministrazione; d) un riferimento alla legislazione di riferimento per le principali attività dell'amministrazione; e) la denominazione dell'amministrazione vigilante e della capogruppo (laddove esistenti); f) ogni altra informazione prevista dagli specifici ITAS; g) la destinazione del risultato economico dell'esercizio. 	
<p>58 Nella nota integrativa sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i criteri di rilevazione e valutazione delle voci presentate nei prospetti contabili e, in generale, le politiche contabili rilevanti applicate, come previsto al paragrafo 59; 	<p>Si suggerisce un approfondimento sul termine "criteri di rilevazione".</p>

<p>b) per specifiche voci presentate nei prospetti contabili, l'eventuale valore determinato con criteri diversi da quelli utilizzati ai fini dell'iscrizione nei prospetti contabili stessi, laddove previsto da un ITAS;</p> <p>c) il dettaglio delle voci presentate nei prospetti contabili;</p> <p>d) informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori;</p> <p>e) altre informazioni utili alla comprensione, alla comparazione e alla verifica delle informazioni presentate nei prospetti contabili.</p> <p>Nella sintesi delle politiche contabili rilevanti, l'amministrazione indica:</p> <p>a) i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio;</p> <p>b) la misura in cui l'amministrazione ha applicato le disposizioni transitorie contenute negli ITAS; e</p> <p>c) le altre politiche contabili utilizzate che sono rilevanti per la comprensione del bilancio di esercizio.</p>	
<p>Principali ragioni dell'incertezza nelle stime</p>	
<p>59 Nella nota integrativa, l'amministrazione riporta, alla data di chiusura dell'esercizio, le principali ipotesi riguardanti il futuro e gli altri fattori importanti di incertezza delle stime che possono causare una rilevante rettifica ai valori contabili delle attività e delle passività nel successivo esercizio. Con riferimento a tali attività e passività, la nota integrativa include i dettagli in merito a:</p> <p>a) la loro natura; e</p> <p>b) il loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.</p>	
<p>Informativa sulle parti correlate</p>	

60 L'informativa sulle operazioni con parti correlate consente agli	
<p>utilizzatori di valutarne l'incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un'amministrazione, nonché sulla sua capacità di erogare i servizi.</p> <p>Tale informativa garantisce anche la trasparenza dell'amministrazione nei rapporti con le parti correlate.</p>	
<p>61 Le principali informazioni relative alle parti correlate sono:</p> <p>a) l'identificazione delle parti correlate che controllano o influenzano significativamente l'amministrazione che redige il bilancio di esercizio;</p> <p>e</p> <p>b) l'identificazione delle operazioni con tali parti.</p>	
<p>62 L'indicazione di tali informazioni è necessaria allorquando:</p> <p>a) i rapporti con parti correlate possono influenzare il modo in cui un'amministrazione opera con altre amministrazioni per raggiungere i propri obiettivi e il modo in cui essa collabora con altre amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni o collettivi;</p> <p>b) i rapporti con le parti correlate potrebbero esporre un'amministrazione a rischi o fornire delle opportunità che altrimenti non sarebbero esistite;</p> <p>c) le parti correlate possono effettuare operazioni che le parti non correlate non effettuerebbero, oppure possono accettare operazioni a termini e condizioni diversi da quelli normalmente accessibili alle parti non correlate.</p>	

63 Sono richieste, altresì, informazioni circa:

- a) la retribuzione corrisposte nell'esercizio di riferimento ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale, nonché ai loro parenti ed affini,
- b) i finanziamenti loro concessi, e
- c) i corrispettivi versati loro per i servizi forniti all'amministrazione diversi da quelli prestati in qualità di componenti dell'organo di vertice e di dipendenti.

<p>64 Con riferimento alle operazioni tra parti correlate, diverse dalle operazioni che avrebbero luogo con termini e condizioni analoghe a quelle che l'amministrazione avrebbe adottato in una libera transazione nelle stesse circostanze, l'amministrazione riporta in nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una descrizione della natura dei rapporti con le parti correlate coinvolte nelle operazioni; b) una descrizione delle tipologie di operazioni verificatesi; c) gli importi di ciascuna operazione; e d) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio di esercizio in relazione a tali operazioni. 	
<p>65 Le informazioni relative alle single operazioni con parti correlate possono essere presentate in forma aggregata, a meno che non sia necessaria un'informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'amministrazione.</p> <p>L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio è rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio di esercizio.</p>	
<p>Raffronto tra importi preventivi e consuntivi</p>	
<p>66 Il prospetto di conto economico riporta due colonne che espongono i valori contabili relativi al bilancio di previsione o al budget iniziale e a quello definitivo, se previsto, al fine di consentire il raffronto con i valori contabili consuntivi del bilancio di esercizio.</p>	

67 L'amministrazione illustra, in nota integrativa, gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale definitivo e il bilancio di esercizio, se rilevanti.

L'amministrazione illustra altresì in nota integrativa gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o budget iniziale su base economico-patrimoniale e il bilancio di previsione o budget definitivo, se rilevanti.